

(N. 121-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore RAFFEINER

Comunicata alla Presidenza il 10 dicembre 1948

Modifica al decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, concernente la revisione delle opzioni degli Alto Atesini.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 21 agosto 1939, n. 1241, consentì agli altoatesini aventi particolari requisiti di rinunciare alla cittadinanza italiana per acquistare quella germanica. Stabili (articolo 5) che la *rinunzia* avesse effetto anche per la moglie e per i figli minori del rinunziante. Non stabilì altrettanto per la *mancata rinunzia*: sicchè la moglie di un non rinunziante potè, per conto proprio, rinunciare alla cittadinanza italiana. A questa legge seguirono vari accordi italo-tedeschi.

Dopo la guerra, ed in esecuzione dell'accordo De Gasperi-Gruber 5 settembre 1946, il decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, ammise la revisione delle opzioni avvenute in base alla legge 21 agosto 1939, n. 1241, ed ai successivi accordi italo-tedeschi, consentendo agli interessati di revocare tali opzioni. Il termine per le occorrenti dichiarazioni fu stabilito (articoli 1, 2, 3 e 11) in tre mesi dall'entrata in vigore del decreto (articolo 3);

la quale ebbe luogo (articolo 27) il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, che avvenne il 5 febbraio 1948: sicchè il termine per le dichiarazioni andò a scadere al 5 maggio 1948. Fu però stabilito (articoli 3 etc.) che per le persone non trovantisi in Italia all'entrata in vigore del decreto il termine fosse di un anno, scadendo quindi col 5 febbraio 1949; e che per i prigionieri di guerra e gli internati il termine decorresse dalla loro liberazione. Fu anche aggiunto (articolo 3, ultimo comma): « Il Ministero dell'interno può, in casi eccezionali, assegnare un nuovo termine per la presentazione della dichiarazione, qualora l'interessato che si trova nelle condizioni previste dal presente articolo non l'abbia potuta presentare per cause a lui non imputabili ».

L'articolo 17 poi stabilì: « Gli effetti della *revoca* e della *mancata revoca* della opzione . . . si intendono estesi ai figli minori non emanci-

pati sui quali il dichiarante esercita la patria potestà e alla moglie non legalmente separata, semprechè posseggano la cittadinanza rispettivamente del padre e del marito». Fu fatta eccezione per la moglie che avesse « esercitato personalmente il diritto di opzione » stabilendosi che costei esercitasse personalmente il diritto di revoca. Notevole era in questo articolo 17 la norma secondo cui anche gli effetti della *mancata revoca* si estendevano alla moglie ed ai figli minori del dichiarante: questa norma toglieva sostanzialmente alla moglie il diritto di revocare, per conto proprio, l'opzione operata a suo tempo dal marito con effetto anche nei di lei confronti, e lasciava unicamente al marito la facoltà di *revocare o no* l'opzione anche nei riguardi della moglie.

* * *

In relazione a queste disposizioni l'onorevole senatore Raffener presentò il 22 ottobre c. a. una proposta di legge, preceduta da una relazione in cui egli spiegava che l'applicazione del precitato articolo 17 « diventa evidentemente ingiusta in quei casi in cui la lontananza o altro impedimento rendono impossibile al padre o marito di esercitare la facoltà » di revoca dell'opzione. « Ci sono », aggiungeva, « parecchie centinaia di questi casi nell'Alto Adige ove in seguito agli avvenimenti bellici le mogli già da anni non hanno più notizia alcuna dei loro mariti. Per lo più si tratta di soldati dispersi sul fronte russo dei quali da anni manca ogni notizia. Le loro mogli ed i loro figli minori rimarrebbero dunque esclusi dal beneficio di poter conservare o riacquistare la cittadinanza italiana ai sensi dei citati articoli di legge ». E proseguiva: « C'è chi sostiene che la madre con figli minori possa fare le dichiarazioni all'uopo richieste dai sopracitati articoli di legge in base all'articolo 317 del Codice civile che stabilisce che nel caso di lontananza o d'altro impedimento che renda impossibile al padre l'esercizio della patria potestà, questa è esercitata dalla madre. Questa tesi, già di per sé molto discutibile, porterebbe però alla conseguenza che la moglie dell'assente potrebbe fare le dichiarazioni necessarie per la conservazione o per il riacquisto della cittadinanza soltanto per i

suoii figli minori sui quali ai sensi dell'articolo 317 codice civile esercita la patria potestà, ma non per se stessa dimodochè i figli minori potrebbero conservare o riacquistare la cittadinanza italiana mentre la madre ne resterebbe esclusa, il che non era certamente nell'intento del legislatore ».

In base a queste considerazioni l'onorevole senatore Raffener proponeva che « in aggiunta alle disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 17 del citato decreto legislativo, venga disposto che la moglie sia ammessa ad esercitare personalmente per sé e per i figli sui quali esercita la patria potestà, entro il termine del 5 febbraio 1949 (vale a dire entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23), le facoltà previste dagli articoli 1, 2 e 11 del decreto medesimo nel caso che il marito allontanatosi durante la guerra non abbia più fatto ritorno ».

Circa il termine, l'onorevole proponente osservava « che l'articolo 3 del decreto legislativo in parola stabilisce dei termini di decadenza per la presentazione delle dichiarazioni, termini che in parte sono già scaduti il 5 maggio 1948 ed in parte scadranno il futuro 5 febbraio 1949. Si rende pertanto necessario di stabilire un nuovo termine il quale può ben coincidere con il 5 febbraio 1949 ».

Il testo di legge che, concludendo, l'onorevole senatore Raffener proponeva, è riportato in calce alla presente relazione.

* * *

Circa la relazione e la proposta Raffener la Commissione osserva quanto appresso.

Come già detto, il termine per la revoca delle opzioni è, secondo l'articolo 3 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, di un anno per coloro che al 5 febbraio 1948 non erano in Italia e decorre, pei prigionieri di guerra e gli internati, dalla loro liberazione. Quindi per i prigionieri di guerra e gli internati, nonché per le loro mogli e figli minori, il termine è tuttora aperto e tale resterà fino ad un anno dopo l'eventuale auspicata liberazione dei predetti prigionieri e internati.

Ove a questa non fosse luogo, dopo due anni dall'entrata in vigore del Trattato di pace (circa la quale cfr. decreto legislativo

28 novembre 1947, n. 1430) potrebbe venir dichiarata, secondo l'articolo 60, Codice civile, la morte presunta dei predetti: morte che, per l'articolo 61, verrebbe fatta risalire al giorno della loro scomparsa o dell'ultima notizia da loro data. Dopo ciò la moglie del presunto morto potrebbe chiedere al Ministero dell'interno l'assegnazione di un nuovo termine per presentare la dichiarazione di revoca dell'opzione, spiegando di non averla potuta presentar prima per cause a lei non imputabili (articolo 3, ultimo comma decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23): e cioè perchè non era fino a quel momento acclarato legalmente se il marito dovesse considerarsi vivo, e quindi unico competente a rendere la dichiarazione (articolo 17), o morto, nel qual caso diveniva competente la moglie a rendere la dichiarazione per sè e pei figli minori.

Ed anche per i deportati e gli scomparsi in guerra — dei quali il decreto 2 febbraio letteralmente non parla — potrebbe, per gli articoli 60 e 61 Codice civile, venir dichiarata la morte presunta, così come per i prigionieri e gli internati, dopo decorso il termine prima indicato senza il loro ritorno: e potrebbero poi le loro mogli chiedere al Ministero, per le ragioni prima accennate, l'assegnazione di un nuovo termine.

Questo, secondo la Commissione, è il meccanismo che regola oggi la revisione delle opzioni relativamente ai prigionieri, internati, scomparsi e loro famiglie.

L'affermazione, pertanto, del senatore Raffeiner che, secondo le leggi vigenti, le mogli ed i figli minorenni dei dispersi « rimarrebbero esclusi dal beneficio » della revoca dell'opzione può ritenersi esatta solo nel senso che dette mogli, se i mariti non torneranno, potranno fruire dei benefici in questione non DI PIENO DIRITTO, entro un termine ad esse concesso DALLA LEGGE; ma solo CHIEDENDO AL MINISTERO, scaduti i termini stabiliti dal decreto 2 febbraio, l'assegnazione di un nuovo termine.

Non è dubbio però che tale termine verrebbe loro certamente concesso: sicchè la questione, ridotta in questi termini, presenterebbe scarso rilievo pratico.

È piuttosto da domandarsi:

se convenga lasciare intatto il meccanismo attuale, per consentire ai prigionieri etc.

che torneranno di trovare intatta quella facoltà di revoca dell'opzione, sia per sè sia per la moglie ed i figli minori, che il decreto 2 febbraio volle riservata al capofamiglia;

oppure se, prevedendosi che purtroppo ben pochi di quei prigionieri etc. torneranno, sia inutile lasciar pensile lo *status civitatis* delle loro famiglie fino alla dichiarazione di morte presunta; e sia preferibile emanare una norma che ammetta fin da ora la moglie del prigioniero o internato o deportato o scomparso ad esercitare per sè e pei figli la facoltà di revoca dell'opzione.

Questa, secondo la Commissione, è l'esatta impostazione della questione.

La Commissione inclina per la seconda soluzione ed è quindi favorevole, in massima, alla proposta Raffeiner.

* * *

Suggerisce però che la formulazione data a tale proposta dal senatore Raffeiner venga modificata.

La formula Raffeiner accorda alla moglie l'esercizio delle facoltà previste dal decreto 1948, n. 23, quando « il marito *allontanatosi* durante la guerra *non abbia più fatto ritorno* ».

Questa espressione è imprecisa, perchè — nei casi prima indicati, che sono i soli, secondo la Commissione, che rendono veramente « impossibile al padre o marito di esercitare la facoltà » di revoca dell'opzione, e che sono quelli dei quali essenzialmente si preoccupava il senatore Raffeiner nella sua relazione — non si trattò di *allontanamento volontario*.

Inoltre l'espressione anzidetta è troppo lata. Lo è perchè letteralmente essa riguarda, appunto, non solo i prigionieri, internati, deportati e scomparsi, ma anche tutti coloro che durante la guerra si allontanarono volontariamente. E lo è perchè, fra tutti costoro, contempla non solo coloro dei quali non si hanno notizie, ma anche tutti i viventi di cui si hanno notizie, sol che non tornino al loro domicilio.

Sembra quindi che tale espressione vada oltre le intenzioni del proponente, il quale nella sua relazione mostra preoccuparsi sostanzialmente di coloro che non danno più notizie di sè, e particolarmente dei dispersi sul fronte russo.

Comunque l'adozione dell'espressione proposta dal senatore Raffeiner porterebbe ad

alterare senza ragione, per coloro che si sa esser viventi, il meccanismo che fu voluto dal decreto 1948, n. 23, quando riservò al capofamiglia la facoltà di revoca dell'opzione.

È anche da notare che la formula Raffeiner non prevede il modo di accertare, in caso di contestazioni, se il marito sia o no nelle condizioni che la formula stessa configura.

La collocazione, poi, che il senatore Raffeiner darebbe alla nuova norma non sembra la più felice. Egli la inserirebbe dopo il primo comma dell'articolo 17 del decreto 2 febbraio 1948, n. 23 (1). Ma tale comma parla di esercizio personale, per parte della moglie che optò indipendentemente dal marito, delle facoltà di revoca dell'opzione: esercizio personale che nulla ha a che fare con l'esercizio personale in progetto per le mogli dei dispersi. Ora se si inserisse, come proporrebbe il senatore Raffeiner, dopo detto primo comma la formula: — « L'esercizio personale da parte della moglie ».. è consentito nel caso che « il marito allontanatosi durante la guerra non abbia più fatto ritorno » — il nuovo testo parrebbe introdurre un'aggiunta limitativa al primo comma, restringendo, per la moglie che optò indipendentemente dal marito, la facoltà personale di revoca al solo caso che il marito sia oggi disperso.

(1) Il testo integrale dell'articolo 17 è il seguente
« Gli effetti della revoca o della mancata revoca della opzione per la cittadinanza tedesca a' sensi dell'articolo 1 e quelli della dichiarazione o domanda di riacquisto della cittadinanza italiana a' sensi degli articoli 2 e 11 si intendono estesi ai figli minori non emancipati sui quali il dichiarante esercita la patria potestà e alla moglie non legalmente separata, semprechè posseggano la cittadinanza rispettivamente del padre e del marito. La disposizione non si applica alla moglie che a' sensi della legge 21 agosto 1939, n. 1241, e degli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni successivi, abbia esercitato personalmente il diritto di opzione; in tal caso la moglie esercita personalmente le facoltà previste dagli articoli 1, 2, e 11 del presente decreto.

Il minore emancipato e l'inabilitato esercitano personalmente le facoltà previste dagli articoli 1, 2 e 11; per il minore soggetto a tutela e per l'interdetto esse sono esercitate dal tutore.

Con lo stesso decreto che pronuncia l'esclusione dal riacquisto della cittadinanza italiana, a' sensi dell'articolo 6, il Ministero per l'interno, sentito il parere della Commissione, può disporre che gli effetti della esclusione si estendano alla moglie e ai figli minori non emancipati ».

* * *

Meglio parrebbe alla Commissione, che senza intaccare l'attuale testo del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, si dettasse una nuova legge che, riprendendo ipotesi e terminologie già accolte dal nostro diritto civile, derogasse al predetto decreto 1948, n. 23, solo per quanto concerne coloro che, al termine previsto dall'articolo 60 Codice civile, potranno presuntivamente esser dichiarati morti: e lasciasse invece salvo il meccanismo stabilito dal precitato decreto 1948, n. 23, per tutti gli altri.

La nuova legge, naturalmente, dovrebbe anche stabilire come si accerterà, in caso di contestazioni, la sussistenza o meno delle condizioni da essa legge previste. Tale accertamento, a giudizio della Commissione, andrebbe demandato al Ministro dell'interno previo parere della Commissione di cui nell'articolo 6 del decreto 1948, n. 23. Ciò in conformità del sistema accolto in detto decreto per tutte le contestazioni che esso prevede (anche per quelle, notisi, inerenti alla facoltà di riacquisto della cittadinanza italiana secondo l'articolo 11: facoltà che son fra quelle di cui si occupa la proposta Raffeiner: sicchè, almeno per tali facoltà, occorrerebbe anche secondo la proposta Raffeiner giungere ad un provvedimento del Ministro dell'interno, sentita la Commissione di cui nell'articolo 6).

La nuova legge dovrebbe anche chiarire che al prigioniero o internato o deportato o scomparso è fatto salvo — per l'auspicato caso che egli ritorni o comunque dia notizie di sé e voglia avvalersi dei propri diritti — l'esercizio delle facoltà consentitegli dal decreto 1948, n. 23; ma ciò solo per quanto lo riguarda personalmente, onde sia indubitabile che l'esercizio da parte di lui di tali facoltà non avrà, per la moglie ed i figli, gli effetti previsti dall'articolo 17 di tale decreto. Invero per la moglie ed i figli di coloro che sono contemplati dalla legge ora in progetto, l'esercizio delle facoltà anzidette dovrà intendersi regolato, con l'entrata in vigore della legge stessa, esclusivamente da questa.

Parrebbe infine opportuno — non essendo prevedibile se, anche qualora la legge ora in

progetto venga sollecitamente approvata dalle due Camere, essa giungerà ad essere pubblicata prima del 5 febbraio 1949 — che il termine da essa accordato scada non con tale data, ma tre mesi dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

* * *

Per tutte queste considerazioni la Commissione, a modifica della proposta Raffeiner, propone che il Senato approvi il testo infra-scritto.

BISORI, *relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE

TESTO DEL PROPONENTE

Articolo unico.

Al primo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo del 2 febbraio 1948, n. 23, va aggiunto il seguente secondo comma:

« L'esercizio personale da parte della moglie delle facoltà previste dagli articoli 1, 2 e 11 del presente decreto con effetti estesi ai figli minori non emancipati sui quali essa eserciti la patria potestà è consentito nel caso che il marito allontanatosi durante la guerra non abbia più fatto ritorno. Tali facoltà debbono essere esercitate a pena di decadenza entro il termine del 5 febbraio 1949 ».

PROPOSTA DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Quando il titolare delle facoltà di cui negli articoli 1, 2 e 11 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, sia scomparso in guerra o per fatto di guerra o comunque connesso alla guerra, o sia stato fatto prigioniero, o sia stato internato o deportato, e non se ne abbiano notizie dall'entrata in vigore del Trattato di pace, le facoltà stesse, riguardo alla di lui moglie ed ai suoi figli minori non emancipati nati dal matrimonio che posseggano la di lui cittadinanza, verranno esercitate dalla moglie stessa, a pena di decadenza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

È salvo al titolare delle facoltà di cui al precedente articolo, limitatamente al suo personale stato di cittadinanza, l'esercizio delle facoltà anzidette entro i termini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23.

Art. 3.

In caso di contestazioni sulla sussistenza delle condizioni indicate nell'articolo 1 della presente legge deciderà il Ministro dell'interno, osservando gli articoli 6 a 10 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23.